



UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

Approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 13.07.2011

Modificato con deliberazione del Consiglio n. 16 del 18.07.2012

Modificato con deliberazione del Consiglio n. 4 del 05.02.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio n. 8 del 07.03.2013

Modificato con deliberazione del Consiglio n. 21 del 12.12.2018

I N D I C E

TITOLO I **DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

- Art. 1 – Ambito d’applicazione
- Art. 2 – Sede delle riunioni

TITOLO II **IL CONSIGLIO DELL’UNIONE**

CAPO I **COMPOSIZIONE**

- Art. 3 – Composizione del Consiglio
- Art. 4 – Dimissioni

CAPO II **PRESIDENZA**

- Art. 5 – Presidenza.

CAPO III **COMPETENZE**

- Art. 6 – Funzioni

TITOLO III **GRUPPE COMMISSIONI CONSILIARI**

CAPO I **GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 7 – Organizzazione dei Gruppi Consiliari
- Art. 8 – Funzioni del Capogruppo
- Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo

CAPO II **COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 10- Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti.
- Art. 11 – Presidenza, segreteria delle Commissioni e svolgimento dei lavori
- Art. 12– Compiti delle Commissioni
- Art. 13 – Convocazione delle Commissioni
- Art. 14 – Sedute delle Commissioni
- Art. 15 - Decadenza e sostituzioni
- Art. 16 – Commissioni speciali

TITOLO IV
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I
DIRITTI

- Art. 17 - Diritto di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie**
Art. 18 – Diritto di iniziativa

CAPO II
ATTI DEI CONSIGLIERI

- Art. 19 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno.**
Art. 20 - Interrogazioni
Art. 21 - Interpellanze
Art. 22 – Svolgimento delle interpellanze in aula
Art. 23 - Mozioni
Art. 24 – Ordini del giorno
Art. 25 – Discussione e votazione di emendamenti.

CAPO III
DOVERI

- Art. 26 – Comportamento dei Consiglieri**
Art. 27 – Doveri dei Consiglieri

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO

CAPO I
SESSIONI

- Art. 28 – Sessioni**
Art. 29 – Riunioni urgenti.

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

- Art. 30 – Convocazione**
Art. 31 – Avvisi di convocazione.
Art. 32 – Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno
Art. 33 – Avvisi al pubblico
Art. 34- Numero legale per la validità delle sedute
Art. 35 – Riunione del Consiglio
Art. 36 – Riunioni pubbliche Art.
37 – Riunioni segrete
Art. 38 – Svolgimento delle sedute.
Art. 39 – Sistemi di votazione
Art. 40 – Astensione facoltativa e obbligatoria.

Art. 41 – Approvazione delle proposte

Art. 42 – Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di Servizio e del Revisore dei Conti

Art. 43 – Redazione del processo verbale delle sedute

Art. 44 - Riprese fotografiche, registrazioni audio/video delle sedute e loro diffusione

**CAPO III ADUNANZE
APERTE**

Art. 45 - Adunanze aperte

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 46 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Ambito d'applicazione

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino sono disciplinati dalle norme di Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente del Consiglio.
3. In caso di contestazione delle decisioni del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, il quale decide con votazione a maggioranza dei presenti.
4. Per "Maggioranza" si intendono i Consiglieri individuati dai singoli Consigli Comunali che nelle elezioni comunali sono stati eletti nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco. Per "Minoranza" devono intendersi i Consiglieri individuati nel Consiglio dai singoli Consigli Comunali, che nelle elezioni comunali sono stati eletti nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

Art. 2 – Sede delle riunioni

1. Le riunioni si tengono di norma a rotazione presso le sedi dei Comuni facenti parte dell'Unione, dotati di adeguato impianto di registrazione, come previsto all'art. 43 comma 2 del presente Regolamento.

TITOLO II **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

CAPO I **COMPOSIZIONE**

Art. 3 – Composizione del Consiglio

1. La composizione del Consiglio avviene secondo le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto.

Art. 4 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione dei Comuni secondo l'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente, entro dieci giorni, comunica le dimissioni del Consigliere al Consiglio Comunale di appartenenza.
3. Nei casi di dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro trenta giorni dalla data della comunicazione del Presidente di cui al comma 2, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione.

CAPO II **PRESIDENZA**

Art. 5 – Presidenza.

1. Nel corso della sua prima seduta, convocata e presieduta dal membro più anziano per età entro quindici giorni dall'insediamento, il Consiglio dell'Unione procede all'elezione, nel proprio seno, di un Presidente e di due Vice Presidenti, che formano l'Ufficio di Presidenza.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione palese e con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima votazione, è eletto nella stessa seduta con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La stessa procedura viene adottata per l'elezione dei due Vice Presidenti. E' Vice Presidente Vicario colui che nell'elezione abbia riportato il maggior numero dei voti e, in caso di parità, il più giovane di età.
3. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio dell'Unione ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal presente Regolamento.

CAPO III **COMPETENZE**

Art. 6 – Funzioni

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio e non incompatibili con il presente Regolamento.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico – amministrativa dell'Ente.
3. Il Presidente e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il Consiglio disciplina, con propri Regolamenti adottati su proposta della Giunta, l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i Comuni associati.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società ad esso espressamente riservata dalla legge.
6. I rappresentanti in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.
7. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

TITOLO III **GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI**

CAPO I GRUPPI **CONSILIARI**

Art. 7 – Organizzazione dei Gruppi Consiliari

1. Il Consiglio neoeletto si organizza in Gruppi Consiliari, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
2. Ciascun Gruppo, per poter essere validamente costituito, dovrà essere composto da almeno due Consiglieri.
3. Nel rispetto della disposizione di cui al precedente comma 2, è sempre possibile, nel corso della vita del Consiglio, costituire nuovi Gruppi Consiliari, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.
4. Il Consigliere che intende successivamente recedere dal Gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, al Presidente del Consiglio.
5. Il Consigliere che intende far parte di un Gruppo Consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al punto 4, trasmette al Presidente un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del Capogruppo del Gruppo a cui intende aderire.
6. Il Consigliere che non fa parte di alcuno dei Gruppi previsti dai commi precedenti è iscritto al Gruppo misto.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.
8. Dopo la formale costituzione dei Gruppi sarà cura del Gruppo Consiliare comunicare al Presidente il nominativo del Capogruppo e del Vice Capogruppo. In mancanza di tale comunicazione, viene considerato Capogruppo il Consigliere più giovane di età del Gruppo. Il Capogruppo del Gruppo misto verrà individuato a rotazione ogni due anni, a partire dal più giovane di età.
9. Il Presidente comunicherà al Consiglio l'avvenuta costituzione dei Gruppi e le eventuali modifiche successive. Sul sito istituzionale dell'Ente sarà comunque a disposizione l'elenco aggiornato e la composizione dei Gruppi Consiliari.

Art. 8 – Funzioni del Capogruppo

1. Il Capogruppo rappresenta il Gruppo Consiliare che lo ha designato. Effettua le dichiarazioni di voto a nome del proprio Gruppo. I Consiglieri che intendono dissociarsi dal voto del gruppo di appartenenza devono farne esplicita richiesta al Presidente.
2. Ogni risposta alle richieste del Gruppo Consiliare viene inviata al Capogruppo, salvo diversa indicazione nella istanza stessa.
3. Al Capogruppo vengono inviate le comunicazioni di cui all'art. 125 del T.U. 267/2000.

Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dai Capigruppo Consiliari ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capigruppo si esprime in particolare su:
 - a) calendario delle sedute e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento.
 - c) tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio;
 - d) criteri e modalità per l'uso delle risorse, dei servizi e delle attrezzature assegnate per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

CAPO II **COMMISSIONI CONSILIARI**

Art. 10- Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti.

1. Il Consiglio procede alla costituzione al suo interno di Commissioni permanenti che restano in carica per tutta la durata del Consiglio e si configurano come articolazioni del Consiglio stesso. Le Commissioni sono costituite con criterio proporzionale sulla base delle segnalazioni dei Gruppi Consiliari.
2. Sono costituite le seguenti Commissioni Permanenti:
 - I. TERRITORIO – AMBIENTE** competente in materia di:
 - programmazione territoriale
 - trasporti e mobilità
 - parchi
 - opere di difesa complesse
 - II. AFFARI ISTITUZIONALI – BILANCIO –SERVIZI GENERALI** competente in materia di:
 - affari istituzionali
 - bilancio
 - pianificazione e sviluppo del sistema informativo
 - promozione del territorio

III. COMMISSIONE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI competente in materia di:
- Gestione dei servizi socio assistenziali.

1. Le Commissioni sono nominate con decreto del Presidente dell'Unione, sulla base delle indicazioni espresse dai gruppi consiliari. Il Presidente dell'Unione, i Sindaci e gli Assessori non fanno parte delle Commissioni.
2. Ciascuna Commissione è composta da un numero di Consiglieri pari al numero di Gruppi presenti in Consiglio. Ciascun Consigliere rappresenta numericamente il Gruppo Consiliare di appartenenza.
3. Ciascun Gruppo Consiliare esprime, nelle Commissioni, tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al Gruppo stesso.

Art. 11 – Presidenza e segreteria delle Commissioni

1. Le Commissioni eleggono, tra i propri componenti, il proprio Presidente ed il Vicepresidente con separate votazioni palesi
2. Ogni membro della Commissione può votare per un solo nome e il suo voto vale numericamente quanto la composizione del proprio Gruppo Consiliare di appartenenza. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più giovani di età.
3. Le funzioni di segretario saranno svolte da personale dell'Ente ovvero da un membro della Commissione e la relativa verbalizzazione potrà essere sostituita da registrazione.

Art. 12– Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - a) esaminare e approfondire le proposte di deliberazione di competenza consiliare;
 - b) avanzare di propria iniziativa e previa votazione al Presidente del Consiglio proposte su materie e argomenti che ritengano di particolare interesse del territorio..
2. I pareri delle Commissioni Consiliari sono esclusivamente consultivi.

Art. 13 – Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dal proprio Presidente, presso la sede individuata di volta in volta, a rotazione tra i Comuni dell'Unione. L'avviso di convocazione, da comunicare almeno cinque giorni prima della seduta, compresi i festivi, deve indicare gli argomenti da trattare. Tale avviso sarà inoltrato ai Consiglieri tramite posta elettronica.

2. Le Commissioni sono convocate dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno due Consiglieri componenti della Commissione della quale si richiede la convocazione. In tal caso la riunione della Commissione deve tenersi entro quindici giorni dalla richiesta stessa, che deve indicare gli argomenti da trattare.
3. La prima seduta delle Commissioni è convocata dal Presidente del Consiglio dell'Unione dei Comuni.

Art. 14 – Sedute delle Commissioni

1. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche ai sensi di legge tranne quando sia necessario salvaguardare la riservatezza delle persone o l'ordine pubblico. L'avviso di convocazione sarà pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente.
2. La riunione delle Commissioni è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica (senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, i Sindaci e gli Assessori e applicando il criterio dell'arrotondamento aritmetico nel caso in cui il computo assommi ad una cifra decimale).
3. Alle Commissioni possono essere invitati il Presidente dell'Unione, i Sindaci dei Comuni aderenti, gli Assessori, i dipendenti ed esperti esterni per illustrare materie specifiche.
4. Ai lavori della Commissione per i Servizi Socio Assistenziali sarà invitato, in qualità di uditore, un rappresentante per ogni eventuale ulteriore Comune che abbia stipulato apposite convenzioni con l'Unione per la gestione dei Servizi Socio Assistenziali.
5. Tutti i Consiglieri possono partecipare di loro iniziativa alle sedute delle Commissioni in qualità di uditori.

Art. 15- Decadenza e sostituzioni

1. In caso di dimissioni o decadenza, i Consiglieri sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri secondo i criteri di cui al precedente art. 10.
2. Alle riunioni delle Commissioni ogni Consigliere può farsi sostituire da altro Consigliere, dandone comunicazione al Presidente.

Art. 16 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio può istituire, con votazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati, Commissioni Speciali incaricate di indagini conoscitive ed in generale di esaminare questioni di particolare interesse sulle quali riferire al Consiglio entro il termine assegnato.
2. Il Consiglio può altresì istituire Commissioni Speciali volte a seguire una porzione di territorio dell'Unione, costituite dai rappresentanti di due o più Comuni facenti parte dell'Unione.

3. Qualora la Commissione di cui ai commi 1 e 2 assuma la funzione di controllo o di garanzia anche su un aspetto particolare dell'Ente, la Presidenza dovrà essere riservata ad un membro della Minoranza consiliare, come definita all'articolo 1, comma 4, del presente Regolamento.
4. La composizione, il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni Speciali vengono disciplinati con la deliberazione istitutiva delle Commissioni stesse.

TITOLO IV **DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

CAPO I **DIRITTI**

Art. 17 - Diritto di informazione, accesso agli atti e rilascio di copie

1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le informazioni e le notizie in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. In particolare, i Consiglieri, al fine di cui sopra, possono prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti depositati agli atti dell'Unione, salvo diverse disposizioni in applicazione della normativa vigente in materia.
2. L'esercizio dei diritti di cui al precedente comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti alla segreteria dell'Unione, che provvede nei termini di legge.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 18 – Diritto di iniziativa

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; a tal fine essi hanno facoltà di presentare proposte di deliberazione inerenti materie di competenza consiliare ed emendamenti sulle proposte iscritte all'ordine del giorno.

CAPO II **ATTI DEI CONSIGLIERI**

Art. 19 – Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno.

1. I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica e amministrativa dell'Unione dei Comuni, nonché su aspetti della vita culturale, politica, economica, sociale e civile.
2. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno indirizzati al Presidente del Consiglio, devono essere presentate per iscritto ovvero trasmesse per posta elettronica e assunte al protocollo dell'Ente.

Art. 20 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente dell'Unione o agli Assessori per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici o per sapere se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti su determinate materie.
2. Il Presidente risponde per iscritto entro 20 giorni. Può avvalersi della relazione scritta del Responsabile del Servizio competente.
3. Se l'interrogante richiede risposta orale in Consiglio, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile non ancora convocata successiva alla data di presentazione della medesima.
4. L'interrogante ha facoltà di illustrarla per non più di 5 minuti.
5. Le interrogazioni relative a fatti e argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.
6. Alla risposta l'interrogante può dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.

Art. 21 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste in una domanda articolata rivolta per iscritto al Presidente dell'Unione per conoscere i motivi o gli intendimenti che sono alla base di iniziative, comportamenti, atti e decisioni dell'Amministrazione.
2. L'interpellanza deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile non ancora convocata successiva alla data di presentazione della medesima.

Art. 22 – Svolgimento delle interpellanze in aula

1. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del Presidente del Consiglio, l'interpellante può illustrarla per non più di 5 minuti.
2. A seguito della risposta da parte del Presidente del Consiglio ovvero del Presidente dell'Unione o degli Assessori, può intervenire ciascun componente di ogni gruppo consiliare per non più di 5 minuti ciascuno. Conclusi gli interventi l'interpellante può replicare per non più di 5 minuti.
3. Le interpellanze relative a fatti e argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.
4. In tal caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione e nei limiti temporali di cui sopra.

5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.

Art. 23 - Mozioni

1. La mozione consiste in una concreta proposta di deliberazione diretta a manifestare orientamenti, a definire indirizzi e ad impegnare l'Amministrazione in ordine ad uno specifico argomento.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile non ancora convocata successiva alla data di presentazione della medesima.
3. Il proponente legge e illustra la mozione per non più di 10 minuti. Gli interventi dei Consiglieri e la replica del proponente non possono durare più di 5 minuti.
4. A conclusione della discussione la mozione viene posta in votazione.
5. Ogni Consigliere può inoltre presentare al Presidente, prima che la mozione venga posta in votazione, uno o più emendamenti alla mozione presentata. In tal caso il Presidente sospende la seduta e convoca la Conferenza dei Capigruppo per l'esame degli emendamenti presentati. Nel caso che gli emendamenti presentati siano condivisi dal proponente, verrà posta in votazione la mozione emendata. Nel caso che gli emendamenti non siano condivisi dal proponente, verrà posta in votazione la mozione così come presentata dal proponente.

Art. 24 – Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono provvedimenti approvati dal Consiglio con i quali esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su fatti o questioni di interesse della comunità.
2. Le proposte di ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno del Consiglio nella prima seduta utile non ancora convocata successiva alla data di presentazione della medesima.
3. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 10 minuti. Subito dopo ciascun Consigliere può intervenire per un tempo massimo di 5 minuti.
4. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
5. Ogni Consigliere può inoltre presentare al Presidente, prima che l'ordine del giorno venga posto in votazione, uno o più emendamenti all'ordine del giorno presentato. In tal caso il Presidente sospende la seduta e convoca la Conferenza dei Capi Gruppo per l'esame degli emendamenti presentati. Nel caso che gli emendamenti presentati siano condivisi dal proponente, verrà posto in votazione l'ordine del giorno emendato. Nel caso gli emendamenti non siano condivisi dal proponente, verrà posto in votazione l'ordine del giorno così come presentato dal proponente.

Art. 25 – Discussione e votazione di emendamenti.

1. Ogni Consigliere può inoltre presentare uno o più emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. L'emendamento consiste nella sostituzione, soppressione o aggiunta di parole al testo delle proposte di deliberazione.
3. Gli emendamenti devono essere presentati in forma scritta e depositati presso la Segreteria dell'Unione almeno 48 ore prima della seduta.
4. Quando si tratti di mere correzioni materiali gli emendamenti possono essere presentati anche nel corso della discussione della deliberazione.
5. Gli emendamenti sono illustrati, discussi e posti in votazione secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
6. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta l'obbligo di acquisizione agli atti dell'attestazione sulla copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario ai sensi di legge.

CAPO III **DOVERI**

Art. 26 – Comportamento dei Consiglieri

1. Nell'esercizio della sua funzione il Consigliere deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità del Consiglio.
2. E' vietato l'uso di espressioni, atteggiamenti e strumenti sconvenienti od offensivi.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata il Presidente farà al Consigliere un primo richiamo verbale. Ove l'atteggiamento persista, il richiamo sarà ripetuto e riportato nel verbale.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Presidente toglierà la parola al Consigliere vietandogli di proseguire.
5. Ove la disposizione non venga rispettata, il Presidente espelle il Consigliere dall'aula.

Art. 27 – Doveri dei Consiglieri

1. E' obbligo dei Consiglieri regolarmente convocati intervenire alle sedute del Consiglio o giustificare le proprie assenze.
2. La procedura per la decadenza è prevista e regolata dall'art. 13 dello Statuto.
3. Il Consigliere, nell'espletamento del proprio mandato, ha il dovere del segreto d'ufficio per informazioni e fatti dei quali venga a conoscenza e per i quali ciò sia previsto da leggi o regolamenti.

TITOLO V **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

CAPO I **SESSIONI**

Art. 28 – Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie quelle che si riferiscono all'approvazione del rendiconto di gestione e del bilancio preventivo.
Sono straordinarie tutte le altre.

Art. 29 – Riunioni urgenti.

1. Il Consiglio è convocato d'urgenza, sentiti i Capigruppo Consiliari, solo quando sussistano motivi rilevanti che rendono necessaria la riunione.

CAPO II **SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

Art. 30 – Convocazione

1. Il Consiglio è convocato su iniziativa del Presidente.
2. Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente su richiesta di 1/5 dei Consiglieri in carica, su richiesta della Giunta, su richiesta di almeno due Sindaci facenti parte dell'Unione di Comuni, su iniziativa di almeno due Consigli Comunali formalizzata attraverso l'approvazione di un Ordine del giorno.
In ogni caso la richiesta di convocazione deve essere adeguatamente motivata e relativa ad argomenti di competenza consiliare.
3. Qualora la richiesta non sia accolta, le decisioni adottate dal Presidente, congruamente motivate, sono comunicate ai richiedenti.

Art. 31 – Avvisi di convocazione.

1. La convocazione è fatta dal Presidente con avvisi scritti da spedirsi mediante posta elettronica.

2. L'avviso deve contenere:
 - a) l'elenco degli argomenti da trattare, che costituisce l'ordine del giorno;
 - b) le bozze delle proposte di deliberazione;
 - c) il testo delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati.

3. All'ordine del giorno sono iscritti, di norma e salva diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo, nell'ordine:
 - a) le comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Presidente dell'Unione e dei Sindaci facenti parte della Giunta;
 - b) le proposte di deliberazione;
 - c) le interrogazioni e le interpellanze;
 - d) le mozioni e gli ordini del giorno.

4. L'avviso, oltre al giorno, all'ora e al luogo della seduta, deve altresì indicare se si tratta di sessione ordinaria, straordinaria o urgente. L'avviso può indicare anche la data di seconda convocazione.

5. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni, compresi i festivi, prima della riunione.

6. Nei casi di urgenza l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima della seduta.

Art. 32 – Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli allegati alle proposte di deliberazione e gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria cinque giorni prima della seduta consiliare se trattasi di sessione ordinaria, tre giorni prima se trattasi di seduta straordinaria e 24 ore prima in caso di seduta d'urgenza.

2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione ed estrarre copia di tali atti.

Art. 33 – Avvisi al pubblico

1. L'ordine del giorno del Consiglio deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione.

2. Il Presidente cura un'adeguata informazione alla Cittadinanza attraverso l'invio di copia dell'ordine del giorno ai Comuni dell'Unione e agli organi di informazione, stampa e radiotelevisione locale.

Art. 34- Numero legale per la validità delle sedute

1. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella metà, arrotondata per eccesso, nel caso in cui il numero dei Consiglieri sia dispari. Nel caso in cui il numero di Consiglieri sia pari, il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno.
2. Il Presidente non è tenuto a verificare, se non richiesto da un Consigliere nel corso della seduta se il Consiglio sia, oppure no, in numero legale, tranne che al momento della votazione.
3. Ogni Consigliere può chiedere verbalmente, in qualsiasi momento, che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
4. In caso di accertata mancanza del numero legale, il Presidente dispone la sospensione della seduta per non più di trenta minuti, al fine di permettere il rientro dei Consiglieri. Al termine della sospensione, se la mancanza del numero legale persiste, la seduta viene dichiarata deserta e si dovrà procedere ad un'ulteriore convocazione.

Art. 35 – Riunione del Consiglio

1. All'inizio della seduta il Segretario procede all'appello dei Consiglieri.
2. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora dal primo appello, la riunione è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei Consiglieri intervenuti.

Art. 36 – Riunioni pubbliche

1. Le riunioni del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo.

Art. 37 – Riunioni segrete

1. La riunione si tiene in forma segreta quando la discussione si sviluppa su argomenti che implicano giudizi su persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno, salvo che l'esigenza si verifichi durante la discussione.
3. Alla seduta segreta partecipano esclusivamente il Presidente, i Consiglieri e il Segretario o suo sostituto.

Art. 38 – Svolgimento delle sedute.

1. Concluse le formalità preliminari, il Presidente dichiara aperta la seduta.
2. E' facoltà del Presidente o di ciascun Consigliere proporre variazioni alla progressione dell'ordine del giorno: sulla proposta il Consiglio decide con la maggioranza dei presenti.
3. Sulle comunicazioni i Consiglieri hanno facoltà di intervenire, uno per gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. La relazione illustrativa di ciascuna proposta di deliberazione è svolta dal Presidente del Consiglio, dal Presidente dell'Unione o dall'Assessore competente. Per esigenze di ordine tecnico e giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario, dal Direttore, da altro Responsabile di Servizio o da consulente esterno.
5. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente concede la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di richiesta dell'intervento. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
6. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per una volta per non più di 10 minuti.
7. Il Presidente o il relatore possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per precisazioni.
8. Il Presidente o il relatore possono concludere la discussione con un ulteriore intervento.
9. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
10. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione.

Art. 39 – Sistemi di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese, i Consiglieri votano per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le deliberazioni concernenti persone devono essere prese a scrutinio segreto, salvo diverse disposizioni contenute nello Statuto o nel Regolamento.
3. La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori da lui individuati, procede allo spoglio accertando che le schede risultino corrispondenti al numero dei votanti, ne accerta e ne proclama l'esito.

Art. 40 – Astensione facoltativa e obbligatoria.

1. I Consiglieri che non intendono partecipare alla votazione devono lasciare l'aula prima dell'inizio della votazione. I Consiglieri che non lasciano l'aula e che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, saranno considerati astenuti.
2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle votazioni quando si tratta di interessi propri o dei loro parenti e affini fino al quarto grado o di conferire incarichi a qualunque titolo ai medesimi.

Art. 41 – Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza semplice dei votanti, salvo le eccezioni di legge.
2. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Unione.

Art. 42 – Partecipazione del Segretario, dei Responsabili di Servizio e del Revisore dei Conti

1. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza. Può intervenire su richiesta del Presidente.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento improvviso durante la seduta lo sostituisce il Vice-Segretario.
3. In caso di impedimento improvviso le funzioni di verbalizzazione vengono svolte da un funzionario o da un Consigliere indicato dal Presidente.
4. Quando per la discussione o la deliberazione di un determinato argomento è ritenuta necessaria la loro presenza, i Responsabili di Servizio possono essere convocati a partecipare alla seduta. Questi prendono la parola su richiesta del Presidente del Consiglio.
5. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute consiliari. Prende la parola su richiesta del Presidente per illustrare e riferire su argomenti inerenti lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 43 – Redazione del processo verbale delle sedute

1. Di ogni seduta, il Segretario redige sommario processo verbale con il quale si attestano i presenti e gli assenti e le decisioni adottate dall'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
2. Delle sedute del Consiglio viene effettuata registrazione, che viene conservata agli atti.

Art. 44 – Riprese fotografiche, registrazioni audio/video delle sedute e loro diffusione

1. Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle celebrate in forma segreta, possono essere riprese con mezzi fotografici, audio, visivi ed audiovisivi, purchè le relative attività non comportino disturbo per lo svolgimento dei lavori e gli operatori non invadano lo spazio riservato al Consiglio.
2. E' riservata comunque al Presidente la facoltà di valutare la compatibilità dei lavori e la dignità del Consiglio con le modalità di registrazione delle riprese e quindi la facoltà di ordinare l'allontanamento dall'aula consiliare dei soggetti inadempienti.
3. Nel corso della ripresa è vietato disturbare o arrecare pregiudizio, esprimere opinioni o commenti, manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva dell'essenza e significato delle opinioni espresse.
4. I soggetti autorizzati sono direttamente responsabili per il mancato rispetto della normativa in materia di privacy sia in fase di ripresa che di divulgazione.

CAPO III ADUNANZE **APERTE**

Art. 45 - Adunanze aperte

1. Qualora sussistano rilevanti motivi di interesse della Comunità, il Presidente, sentito il Presidente dell'Unione e i Capi-gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale o eccezionalmente anche in luoghi diversi.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitate autorità e personalità, nonché cittadini interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche gli interventi dei rappresentanti o dei cittadini come sopra indicati, affinché portino il loro contributo di opinioni e conoscenza.
4. In tali adunanze non possono essere adottate deliberazioni.
5. Di tali sedute non viene effettuata registrazione.

TITOLO VI **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Art. 46 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore si intendono abrogate tutte le disposizioni precedenti in materia.